

**Ricorso proposto il 31 dicembre 2013 — ENAC/
Commissione e TEN-T EA**

(Causa T-695/13)

(2014/C 52/83)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (Roma, Italia) (rappresentanti: P. Garofoli, avvocato, e G. Palmieri, agente)

Convenute: Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T EA), Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la nota della Commissione Europea del 23 ottobre 2013 ref. Ares (203) 3321778 avente ad oggetto: «studio per lo sviluppo dell'intermodalità dell'Aeroporto Orio al Serio» con la quale ha pronunciato l'inizio della procedura per il rimborso di parte del contributo concesso per la realizzazione di detto studio e l'invio di una «debit note» per l'ammontare di 158 517,54 euro;
- La determinazione datata 18 marzo 2013 adottata dalla Trans-European Transport Network Executive Agency (TEN-T EA), richiamata nella precedente nota del 23 ottobre 2013, ed avente ad oggetto la «Chiusura dell'azione 2009-IT-91407-S — Studio per lo sviluppo intermodale dell'Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio — Decisione della Commissione C(2010) 4456», nella parte in cui ha considerato non riconoscibili e, pertanto, non sovvenzionabili, i costi relativi alle attività 1, 2.1, 4, 5, 6 e 7, già da tempo espletate, richiedendo la restituzione dell'importo di Euro 158 517,54.

Motivi e principali argomenti

Le decisioni oggetto della presente causa sono quelle impugnate nelle cause T-270/13 e T-692/13, SACBO/Commissione e TEN-T EA.

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli fatti valere in queste cause.

**Ricorso proposto il 30 dicembre 2013 — Meta Group/
Commissione**

(Causa T-696/13)

(2014/C 52/84)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Meta Group Srl (Roma, Italia) (rappresentanti: A. Bartolini, V. Colcelli e A. Formica, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Dichiarare l'illegittimità delle decurtazioni operate dalla Commissione sui contributi spettanti a META s.r.l.;
- E, per l'effetto, condannare la Commissione al pagamento a favore della ricorrente dell'ulteriore somma di 129 153,11 euro, oltre interessi di mora;
- Condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno consequenziale subito dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro le decisioni della Commissione che hanno ridotto il contributo inizialmente previsto per i progetti «BCreative», «Take-It-Up» e «Ecolink+», le cui convenzioni di sovvenzioni sono state concluse fra la ricorrente e la convenuta nell'ambito del «programma quadro per l'innovazione e la competitività (CIP) (2007-2013)».

Diverse decisioni riguardanti questi progetti sono state impuginate anche nelle cause T-471/12, T-34/13 e T-35/13, Meta Group/Commissione.

I motivi e principali argomenti fatti valere sono simili a quelli invocati in queste cause.

**Impugnazione proposta il 30 dicembre 2013 da Luigi
Marcuccio avverso l'ordinanza del Tribunale della
funzione pubblica 17 ottobre 2013 causa F-127/12,
Marcuccio/Commissione**

(Causa T-698/13 P)

(2014/C 52/85)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare *in toto* e senza eccezione alcuna l'ordinanza impugnata;
- Rinviare la causa *de qua* al Tribunale della funzione pubblica.